

Ruolo Giudizi Arbitrali

N° 7/2023

***CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI PRESSO L'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE***
IL COLLEGIO ARBITRALE

Composto dai Signori

Dott. Angelo Maccarone, Presidente

Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, Arbitro

Avv. Claudio Vivani, Arbitro

costituito giusto verbale del 3 settembre 2024, ha pronunciato il seguente

LODO

nel **procedimento arbitrale n. 07/23 RGA**, radicato avanti alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma, promosso da:

Robur Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 025987600045), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Silvia Di Paola, con sede legale in via Sant'Anna n. 51, San Giacomo di Roburent (CN), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Serena Dotta (C.F.: DTTSRN81C63D742Q; PEC: serena.dotta@ordineavvocatimondovi.eu), Paolo Clarizia (C.F.: CLRPLA82C31H501O; PEC: paolo.clarizia@pec.it) e Giovanni La Fauci (C.F. LFCGNN76R21F158L; PEC: giovanni.lafauci@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso i sopraindicati indirizzi di posta elettronica certificata e, ad ogni buon fine, presso lo Studio Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2,

- *parte istante* -

nei confronti di

Comune di ROBURENT (C.F. 00468820048 e P.IVA 00468820048), in persona del Commissario Straordinario, Dott. Francesco D'ANGELO, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roburent (CN), Via Provinciale n. 174 - 12080, rappresentato e difeso, in forza di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 17/11/2023, dall'Avv. Francesco Dal Piazz (C.F. DLPFNC66B08L219W, PEC francescodalpiazz@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso il sopraindicato indirizzo di posta elettronica certificata e, ad ogni buon fine, presso lo studio in Torino, Via Sant'Agostino n. 12,

- *parte resistente* -

in dipendenza

del contratto repertorio n. 723 stipulato *inter partes* in data 01/04/2009, avente ad oggetto l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, per la costruzione, gestione e manutenzione di un impianto seggioviario biposto ad ammortamento permanente, in servizio di pubblico trasporto, denominato "BRIC COLMÈ"

e in forza della clausola compromissoria di cui

all'art. 5 a termini della quale «*Eventuale(i) controversie fra il "Comune" e l'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la Camera Arbitrale.*».

Svolgimento dei fatti

1. Con atto pubblico stipulato in data 13/12/1999, repertoriato al n. 600, il Comune di Roburent affidava in concessione alla soc. coop. Robur la gestione degli impianti di risalita e di innevamento programmato e le pertinenze necessarie per l'esercizio dell'attività sciistica, di seguito indicati: sciovia Giardina; sciovia Pineta; sciovia Sapel; sciovia Colmè 1; sciovia Colmè 2; innevamento Brich Colmè; innevamento Giardina; area sportiva in località Mussi (campo da calcio, fabbricato servizi e pertinenze); n. 4

campi da bocce.

1.1 La durata del contratto era prevista in quindici anni e la scadenza veniva fissata al 30/04/2014. La soc. coop. Robur si impegnava a pagare entro il 30 marzo di ogni anno il canone pari al 13,1% dell'incasso complessivo netto dell'anno solare precedente. Tale incasso netto era calcolato detraendo l'IVA dei biglietti nonché l'eventuale conguaglio dovuto per lo SKIPASS unico valido su tutto il comprensorio da destinare alle eventuali altre società.

2. Il Comune di Roburent, constatata la oggettiva variazione nella dotazione degli impianti e delle attrezzature dovuta sia al rifacimento delle sciovie Pineta e Sapel che allo smantellamento della sciovia Colmè 1, con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30/11/2005, adeguava il canone dovuto dalla soc. coop. Robur ribassando la percentuale da applicare agli incassi dal 13,1% all'11%, temporaneamente fino a quando non si sarebbe ricostituito il parco impianti iniziale.

3. A seguito di espletamento di gara pubblica, il Comune di Roburent con contratto stipulato in data 01/04/2009, repertoriato al n. 723, affidava in concessione all'A.T.I. C.C.M. Finotello s.r.l. (mandataria) e Robur soc. coop. (mandante) la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'impianto seggioviario biposto ad ammorsamento permanente, in servizio di pubblico trasporto denominato "BRIC COLMÈ" (QUOTE 1.073,25 – 1.292,05).

3.1 All'interno dell'A.T.I. i rapporti erano regolati prevedendo la ripartizione delle prestazioni. La gestione dell'impianto seggioviario biposto era di competenza esclusiva della soc. coop. Robur.

3.2 Il disciplinare di gara prevedeva la durata della concessione in 40 anni decorrenti dalla stipula del contratto, quindi, fino all'anno 2049.

3.3 L'offerta economica prodotta dall'A.T.I. C.C.M. Finotello s.r.l. (mandataria) e Robur soc. coop. (mandante) prevedeva un canone di gestione pari al 13,1% da applicare,

ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di gara, all'incasso netto (cioè detratte l'IVA dei biglietti e l'eventuale conguaglio dovuto per lo SKIPASS unico per tutto il comprensorio da destinare alle eventuali altre società).

4. Il Comune di Roburent, scaduto in data 30/04/2014 il contratto sottoscritto nel 1999, a seguito di una nuova procedura di gara, stipulava in data 22/10/2014 con la soc. coop. Robur un nuovo contratto di appalto, repertoriato al n. 767, per la concessione della gestione di n. 3 sciovie (Giardina, Pineta e Sapel), degli impianti di innevamento programmato (Colmè e Giardina) e dei relativi terreni su cui insistono gli immobili.

4.1 Il nuovo contratto prevedeva una durata decennale, a far data dal 01/05/2014 fino al 30/04/2024, ed un corrispettivo forfettario annuo pari ad € 10.000,00 oltre iva.

4.2 Le sciovie Bric Colmè 1 e Bric Colmè 2, oggetto del contratto di concessione del 13/12/1999, erano state smantellate ed in sostituzione delle stesse era stata realizzata la seggiovia Bric Colmè, oggetto del contratto di concessione del 01/04/2009.

5. Il Comune di Roburent, con nota datata 03/10/2022 inviata dal proprio legale, con riferimento al contratto pubblico rep. n. 723 del 01/04/2009, contestava la corresponsione del canone percepito, ridotto al 2% a far data dall'anno 2015, e, quindi, diffidava la soc. coop. Robur a corrispondere entro quindici giorni la somma pari ad € 91.631,95 quale differenza tra il canone percepito per la gestione della seggiovia Bric Colmè e quello da percepire applicando la percentuale sugli incassi offerta in gara pari al 13,1%, precisando che in caso di mancato pagamento integrativo si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*) nonché alla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni.

5.1 Nella medesima nota si richiamava l'allegato 1 della PEC, inviata dalla soc. coop. Robur al Comune in data 27/04/2020, nel quale allegato la soc. coop. Robur aveva

affermato espressamente che il versamento era quantificato in misura pari al 2% degli incassi annui derivanti dalla gestione della seggiovia.

6. La soc. coop. Robur, con nota dell'11/10/2022 inviata dal proprio rappresentante legale, contestava integralmente il contenuto della nota suindicata e precisava che l'art. 13 del disciplinare di gara prevedeva che l'offerta era da riferire all'incasso netto (cioè detratta l'IVA dei biglietti e l'eventuale conguaglio dovuto per lo SKIPASS unico per tutto il comprensorio da destinare alle eventuali altre società).

6.1 La soc. coop. Robur, inoltre, contestava l'importo quantificato in € 91.631,95 in quanto generico e non circostanziato e, quindi, chiedeva di dettagliare il conteggio anzidetto.

7. Il Comune di Roburent, con ulteriore nota del 13/10/2022 del proprio legale, ribadiva la sussistenza del grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto per colpa del concessionario ed il risarcimento dei danni, e diffidava nuovamente la soc. coop. Robur al pagamento dell'importo di € 91.631,95 entro il termine di quindici giorni.

7.1 Il Comune di Roburent, inoltre, allegava un prospetto, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario dello stesso Comune, contenente una proiezione di calcolo effettuata applicando la percentuale del 13,1% sugli incassi.

8. La soc. coop. Robur, con nota del 20/10/2022, contestava integralmente anche il contenuto della seconda nota e precisava, in via preliminare, la prescrizione dei canoni dovuti per gli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

8.1 La soc. coop. Robur ribadiva che l'art. 13 del disciplinare di gara prevedeva che l'offerta era da riferire all'incasso netto (cioè detratta l'IVA dei biglietti e l'eventuale conguaglio dovuto per lo SKIPASS unico per tutto il comprensorio da destinare alle eventuali altre società).

8.2 La soc. coop. Robur, inoltre, confermava la genericità degli importi addebitati, frutto di una mera *proiezione di calcolo*. L'asserito credito, pertanto, non poteva essere considerato né certo né liquido.

8.3 La soc. coop. Robur rinnovava la richiesta di dettagliare gli importi addebitati.

9. L'ing. Paolo Degioanni, nella qualità di DEC nominato con D.G.C. n. 55 del 05/08/2022, produceva in data 06/02/2023 una relazione particolareggiata con la quale, dopo aver ripercorso i fatti dal provvedimento di avvio della procedura di scelta del contraente fino alla nota del 20/10/2022 di cui al superiore punto 8, contestava alla soc. coop. Robur, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il grave inadempimento determinato dalla arbitraria riduzione del canone concessorio dal 13,1% al 2% a far data dall'anno 2015 fino all'anno 2021, assegnava un termine di quindici giorni per la formulazione delle controdeduzioni e rimetteva al RUP ed alla stazione appaltante, all'esito della valutazione delle controdeduzioni, l'adozione degli atti conseguenti.

9.1 Nella medesima relazione il DEC faceva riferimento al fatto che gli incassi annui – sui quali era stata calcolata la differenza sul canone concessorio contestata dal Comune – venivano dichiarati dalla stessa soc. coop. Robur, come si poteva evincere dall'allegato 1 della PEC inviata in data 27/04/2020 dalla soc. coop. Robur al Comune (vedi sopra punto 5.1).

9.2 Il DEC valutava la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede contrattuale, in quanto la soc. coop. Robur aveva più volte rifiutato di collaborare per la corretta ed efficiente gestione dell'impianto seggioviario in concessione.

10. La soc. coop. Robur, con nota del 20/02/2023, contestava integralmente anche le contestazioni contenute nella relazione del DEC e ribadiva tutte le osservazioni e controdeduzioni di cui alle note dell'11/10/2022 e del 20/10/2022, precisando che a fronte delle stesse il Comune non aveva assunto alcun provvedimento amministrativo.

10.1 La soc. coop. Robur precisava, altresì, che le contestazioni del DEC pervenivano a distanza di oltre tre mesi dall'ultimo riscontro fornito dalla concessionaria e, pertanto, oltre i termini di chiusura del procedimento amministrativo allora instaurato.

10.2 La soc. coop. Robur, inoltre, contestava la presunta violazione del principio di leale collaborazione e buona fede contrattuale precisando che il DEC non aveva indicato né dimostrato le circostanze di mancata collaborazione della concessionaria per la corretta gestione dell'impianto seggioviario.

10.3 La soc. coop. Robur rilevava che le contestazioni del DEC avevano violato il principio del *né bis in idem* in quanto il Comune non avrebbe potuto contestare il medesimo fatto in assenza di circostanze nuove.

10.4 La soc. coop. Robur rilevava anche la violazione del criterio dell'economicità dell'azione amministrativa previsto dall'art. 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché la violazione del principio dell'imparzialità di cui al già richiamato art. 1 della legge succitata.

10.5 La soc. coop. Robur precisava, in considerazione del fatto che al contratto di appalto si applicasse *ratione temporis* il d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione delle concessioni dalla disciplina del codice dei contratti pubblici e, pertanto, riteneva che il richiamo all'art. 136 – finalizzato a giustificare l'intervento del DEC nell'esecuzione contrattuale – non era pertinente in quanto il medesimo articolo prevedeva l'intervento del direttore dei lavori e non quello del DEC.

10.6 La soc. coop. Robur precisava, conseguentemente, che il contratto stipulato aveva ad oggetto la concessione di servizi (non si trattava quindi di un contratto di appalto di lavori) e, come tale, era regolato dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che prevedeva espressamente l'esclusione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi.

10.7 La conclusione a cui perveniva la soc. coop. Robur, quindi, era che il DEC difettava del potere di formulare alcuna contestazione in quanto tale figura non era contemplata dal codice dei contratti pubblici applicabile *ratione temporis* e, pertanto, le contestazioni con contestuale richiesta di controdeduzioni insieme con l'intero procedimento amministrativo avviato erano sostanzialmente nulle per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 *septies* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

11. Il Comune di Roburent, in considerazione degli addebiti contestati nonché della relazione n. 1/2023 sullo stato degli impianti, con deliberazione n. 19 del 12/04/2023, comunicata alla soc. coop. Robur con nota del DEC datata 21/04/2023, disponeva la risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria ed ordinava di procedere alla riconsegna degli impianti ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di gara.

Svolgimento del procedimento arbitrale

1. Il presente procedimento arbitrale è stato promosso da Robur società cooperativa con l'**Atto di accesso a giudizio arbitrale e di contestuale nomina di arbitro**, notificato in data 08/11/2023 al Comune di Roburent, con il quale l'istante, ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto rep. n. 723 stipulato in data 01/04/2009, ha contestualmente nominato il proprio arbitro, nella persona dell'Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro (C.F. SBRFRC80T04H501U), con studio in Roma, via Vincenzo Bellini n. 2/E, e ha svolto i seguenti quesiti: *«Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, contrariis reiectis*

1) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del grave inadempimento e/o grave negligenza in capo alla Robur Società Cooperativa e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, illiceità, infondatezza della risoluzione per grave inadempimento disposta dal Comune di Roburent nei confronti della Robur Società Cooperativa;

2) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di

Roburent alle proprie obbligazioni contrattuali e per l'effetto dichiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa del Comune di Roburent;

3) in ogni caso, condannare il Comune di Roburent al pagamento in favore della Robur Società Cooperativa della somma complessiva di € 175.061,60, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;

4) condannare il Comune di Roburent al pagamento sulle predette somme, in favore della Robur Società Cooperativa, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici Istat;

5) condannare il Comune di Roburent al pagamento in favore della Robur Società Cooperativa degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;

6) in via ulteriormente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti e degli oneri economici per fermi cantiere (tutte causali di cui si dà debito conto nella superiore trattazione) è derivato un vantaggio indebito per il Committente, con nocumento per la Robur Società Cooperativa, o comunque un danno ingiusto all'Impresa, accertare e dichiarare il diritto della Robur Società Cooperativa di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande a titolo di indebito arricchimento ed ai sensi dell'art. 2041 c.c. o 2033 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., oltre aggiornamento, rivalutazione ed interessi legali e moratori, e per l'effetto condannare il Comune di Roburent, al pagamento in favore della Robur Società Cooperativa, dell'importo di € 175.061,60 ovvero il maggior o minor importo

che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, nonché alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre che del contributo unificato nonché delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.;

7) in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2498 c.c. del diritto di credito del Comune di Roburent in relazione ai canoni concessori della seggiovia relativi agli anni 2015 e 2016;

8) in ogni caso, condannare il Comune di Roburent, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio arbitrale, con addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre che del contributo unificato nonché delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.».

2. Con **Atto di resistenza** notificato in data 28/11/2023, il Comune di Roburent, in riscontro dell'Atto di accesso a giudizio arbitrale e di contestuale nomina di arbitro notificato dall'istante, ha nominato quale proprio arbitro l'Avv. Claudio Vivani, con studio in Torino, Corso Matteotti n. 30, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni

<<previa nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, contrariis reiectis,

nel merito:

- rigettare integralmente le domande avversarie;

in via istruttoria:

- ammettere gli incumbenti istruttori che si appaleseranno necessari ed opportuni ai fini del decidere, con riserva di formulazione delle istanze istruttorie nelle relative memorie.

Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA>>.

3. Con nota inviata a mezzo PEC in data 15/07/2024 è stato trasmesso lo stralcio del verbale n. 55 di pari data con cui il Consiglio della Camera Arbitrale, dopo approfondita

valutazione dei *curricula* dei designabili (cfr. verbale di estrazione informatica n. 448 del 15/12/2023), in sostituzione del precedente terzo arbitro rinunciatario, ha nominato il dott. Angelo Maccarone quale terzo arbitro con funzioni di Presidente confermando nel resto la composizione del Collegio già nominato per il procedimento RGA 07/23.

4. Con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 20/07/2024, il dott. Angelo Maccarone ha inoltrato alla Camera Arbitrale presso l'ANAC la dichiarazione di disponibilità ad accettare la nomina di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.

5. Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 08/08/2024 il dott. Angelo Maccarone ha convocato per il giorno 03/09/2024, ore 19:00, la prima seduta del procedimento arbitrale per la costituzione del Collegio.

6. In data 03/09/2024, tramite collegamento telematico alla *virtual room* della Camera Arbitrale, si è regolarmente costituito il Collegio arbitrale alla presenza dei tre arbitri, che così ha disposto di convocare le parti della controversia e i loro difensori per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza per il giorno 09/09/2024 alle ore 19:00 presso la sede della Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in modalità telematica, delegando il Presidente di procedere alla convocazione mediante PEC.

Il Collegio, inoltre, nella medesima seduta: ha dato atto che il valore della controversia è definitivamente determinato in € 175.061,60; ha precisato la natura rituale della controversia arbitrale e che la decisione sarà presa secondo diritto; ha fissato la prima udienza successiva al tentativo di pacifico componimento della vertenza per il giorno 20/11/2024 alle ore 16:00.

7. Con nota trasmessa a mezzo PEC in data 09/09/2024 la Camera Arbitrale ha comunicato l'avvenuto deposito in acconto della spesa di funzionamento del Collegio nel procedimento arbitrale n. 07/23.

8. Alla prima udienza dinanzi al Collegio arbitrale, tenutasi in data 09/09/2024 alle

ore 19:00 presso la *virtual room* messa a disposizione dalla Camera Arbitrale per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza, sono comparsi: la dott.ssa Silvia Di Paola, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della soc. coop. Robur, con i difensori Avv. Edoardo Monassero, in sostituzione di Serena Dotta, e Avv. Giovanni La Fauci; nonché l'Avv. Francesco Dal Piaz per il Comune di Roburent.

8.1 All'esito delle relative esposizioni è stato rilevato che le parti, ribadendo comunque le posizioni di cui agli atti già presentati, si sono dichiarate disponibili a tentare un percorso conciliativo ferma restando la necessità di verificare l'evidenza di dati precisi anche in considerazione del fatto che il Comune in quanto Ente di diritto pubblico necessita di elementi oggettivi per concludere una transazione.

8.2 Il Collegio, pertanto, ha previsto il rinnovamento del tentativo di conciliazione nella udienza del 20/11/2024, a valle dello scambio di memorie e documenti, una volta acquisiti ulteriori elementi.

8.3 Il Collegio, richiamando il verbale n. 1 del 03/09/2024, ha precisato i seguenti termini perentori: 30 giorni per memorie e documenti, 20 giorni per repliche e documenti nonché per eventuali istanze istruttorie, 10 giorni per eventuali repliche alle istanze istruttorie.

9. Con memoria del 09/10/2024 la soc. coop. Robur ha confermato le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.

10. Con memoria del 09/10/2024 il Comune di Roburent ha confermato le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto di resistenza.

11. Con memoria di replica del 29/10/2024 la soc. coop. Robur, ribadendo l'illegittimità della risoluzione del rapporto contrattuale, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

12. Con memoria di replica del 29/10/2024 il Comune di Roburent ha insistito per il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.

13. Con repliche istruttorie del 08/11/2024 la soc. coop. Robur, precisando la sufficienza degli elementi forniti a giustificare la liquidazione degli importi richiesti e ribadendo l'esclusione della violazione dei doveri di leale collaborazione e buona fede, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

14. Con repliche istruttorie del 08/11/2024 il Comune di Roburent, prendendo atto del riconoscimento di controparte della unilaterale rideterminazione del canone contrattualmente pattuito nonché dell'assenza di produzione documentale idonea a formare valida prova, ha insistito per il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.

15. Alla seconda udienza dinanzi al Collegio arbitrale, originariamente fissata per le ore 16:00 del giorno 20/11/2024 e successivamente posticipata – giusta PEC inviata dal Presidente del Collegio – alle ore 19:00 del 26/11/2024 presso la *virtual room* messa a disposizione dalla Camera Arbitrale, sono comparsi: la dott.ssa Silvia Di Paola, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della soc. coop. Robur, con i difensori Avv. Edoardo Monassero, in sostituzione di Serena Dotta, e Avv. Giovanni La Fauci; nonché il dott. Emiliano Negro, Sindaco del Comune di Roburent, con il difensore Avv. Francesco Dal Piaz.

15.1 Il Collegio ha riscontrato che entrambe le parti hanno depositato nei modi e nei termini previsti le rispettive memorie, documenti e repliche, senza che le stesse abbiano richiesto incumbenti istruttori.

15.2 A seguito dell'esame degli atti depositati il Collegio ha appurato che:

- non sono state proposte possibili soluzioni conciliative;
- non è stato possibile ricavare elementi transattivi dall'evidenza dei documenti prodotti.

15.3 All'esito delle relative esposizioni orali il Collegio ha rilevato che le parti sono distanti da una soluzione conciliativa, in quanto la soc. coop. Robur ha proposto la

trasformazione della risoluzione per grave inadempimento in risoluzione consensuale senza la previsione di alcun indennizzo, mentre il Comune di Roburent ha dichiarato di non poter rinunciare ad un eventuale indennizzo anche in considerazione del fatto che il medesimo Comune, in quanto Ente di diritto pubblico, potrebbe incorrere in responsabilità contabile riconducibile alla rinuncia per intero delle somme scaturenti dal contratto di appalto.

15.4 Il Collegio ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello di 20 giorni per il deposito di eventuali repliche.

15.5 Il Collegio ha precisato che, a seguito della ricezione degli atti conclusivi delle parti, si sarebbe riunito per la decisione e la stesura del lodo arbitrale da depositare ai sensi dell'art. 16 della "Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale".

15.6 Il Collegio ha precisato, altresì, che avrebbe preso atto di un eventuale accordo conciliativo raggiunto prima della definizione del lodo al di fuori del procedimento arbitrale.

16. Con comparsa conclusionale del 23/12/2024 la soc. coop. Robur ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni già rassegnate:

<<Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, contrariis reiectis

1) in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del grave inadempimento e/o grave negligenza in capo alla Robur Società Cooperativa e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, illiceità, infondatezza della risoluzione per grave inadempimento disposta dal Comune di Roburent nei confronti della Robur Società Cooperativa;

2) sempre in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento dal Comune di Roburent alle proprie obbligazioni contrattuali e per l'effetto dichiarare che il contratto si è risolto per fatto e colpa del Comune di Roburent;

3) in ogni caso, condannare il Comune di Roburent al pagamento in favore della

Robur Società Cooperativa della somma complessiva di € 175.061,60, ovvero al maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;

4) condannare il Comune di Roburent al pagamento, in favore della Robur Società Cooperativa sulle predette somme, di quanto risulterà per aggiornamento e/o rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI, nonché degli interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dovuto al saldo su tutte le somme liquidate nella misura pro tempore prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 o in subordine al tasso legale pro tempore nonché al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c. in misura pari al tasso Euribor pro tempore maggiorato di cinque punti percentuali ovvero, in subordine, alla svalutazione monetaria intercorsa secondo indici I.S.T.A.T.;

5) condannare il Comune di Roburent al pagamento in favore della Robur Società Cooperativa degli interessi anatocistici sulle somme che saranno liquidate a titolo di interessi, a decorrere dalla notifica del presente atto;

6) in via ulteriormente subordinata, considerato che in ragione dei maggiori magisteri eseguiti e degli oneri economici per fermi cantiere (tutte causali di cui si dà debito conto nella superiore trattazione) è derivato un vantaggio indebito per il Committente, con nocumento per la Robur Società Cooperativa, o comunque un danno ingiusto all'Impresa, accertare e dichiarare il diritto della Robur Società Cooperativa di vedersi riconoscere tutti gli importi delle precedenti domande a titolo di indebito arricchimento ed ai sensi dell'art. 2041 c.c. o 2033 c.c. o a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., oltre aggiornamento, rivalutazione ed interessi legali e moratori, e per l'effetto condannare il Comune di Roburent, al pagamento in favore della Robur Società Cooperativa, dell'importo di € 175.061,60 ovvero il maggior o minor importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, nonché alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre che del contributo unificato nonché delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.;

7) in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2498 c.c. del diritto di credito del Comune di Roburent in relazione ai canoni concessori della seggiovia relativi agli anni 2015 e 2016;

8) in ogni caso, condannare il Comune di Roburent, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio arbitrale, con addizionale c.n.p.a. ed i.v.a. oltre che del contributo unificato nonché delle eventuali spese di c.t.u. e c.t.p.>>.

17. Con comparsa conclusionale del 24/12/2024 il Comune di Roburent ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

<<voglia l'Ill.mo Collegio adito rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA>>.

18. Con replica conclusionale del 15/01/2025 la soc. coop. Robur ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

19. Con replica conclusionale del 15/01/2025 il Comune di Roburent ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

20. Il Collegio ha riscontrato che entrambe le parti hanno depositato nei modi e nei termini previsti le rispettive comparse e repliche conclusionali.

21. La Robur soc. coop., con istanza presentata mediante PEC del 14/02/2025, ha comunicato la possibilità che le parti addivengano ad una definizione bonaria entro e non oltre la fine del mese di febbraio 2025 richiedendo quindi il differimento della decisione di quindici giorni.

22. Il Collegio, con ordinanza del 17/02/2025, ha rinviato la stesura definitiva del lodo alla data del 26/02/2025 prevedendo contestualmente il termine del 25/02/2025 per la trasmissione dell'eventuale accordo bonario sottoscritto da entrambe le parti.

23. Le parti hanno trasmesso in data 24/02/2025 la decisione, ai sensi dell'art. 820 c.p.c.,

di prorogare il termine per il deposito del lodo di 90 giorni al fine di giungere ad una definizione bonaria della controversia.

24. Il Collegio, con ordinanza del 26/02/2025, ha preso atto della decisione delle parti assunta ai sensi dell'art. 820 c.p.c., prevedendo il termine del 27/05/2025 per la trasmissione dell'eventuale accordo bonario debitamente sottoscritto dalle parti, nonché fissando la data del 28/05/2025 per la definizione della controversia arbitrale.

25. In data 21 maggio 2025 l'avv. Paolo Clarizia – componente del collegio difensivo della soc. coop. Robur –, d'intesa con l'avv. Francesco Dal Piaz – difensore del Comune di Roburent –, ha trasmesso a mezzo PEC l'atto di transazione sottoscritto dalle parti (e approvato dal Comune con Delibera di Giunta n. 53 del 06/05/2025), che ha definito le complessive situazioni pendenti con conseguente cessazione della materia del contendere.

26. Con l'atto transattivo, all'esito delle valutazioni autonomamente condotte, le parti si sono rese disponibili, attraverso lo scambio di reciproche pretese, a transigere la controversia.

26.1 In particolare, sinteticamente, la soc. coop. Robur si è resa disponibile a rinunciare al giudizio arbitrale n. 7/2023 già instaurato presso l'ANAC ed a tutte le pretese, anche non esplicitate in sede arbitrale, afferente al contratto repertorio n. 723 stipulato in data 01/04/2009; il Comune si è reso disponibile, previa rimozione di ogni effetto connesso alla risoluzione disposta in danno della soc. coop. Robur, a risolvere consensualmente per mutuo dissenso i citati rapporti, con valenza modificativa della delibera di Giunta comunale n. 19 del 12/04/2023 e degli atti correlati, conseguenti e/o presupposti, e a rinunciare alla proposizione di qualsiasi domanda, presente o futura, ancorché non ancora conosciuta, di risarcimento e/o pagamento e/o rimborso afferente al contratto repertorio n. 723 stipulato in data 01/04/2009.

Motivi della decisione

I. Sulla cessazione della materia del contendere

Con l'atto transattivo sottoscritto tra la soc. coop. Robur e il Comune di Roburent, trasmesso a mezzo PEC in data 21/05/2025, le Parti hanno dettagliato termini e condizioni dell'accordo transattivo, precisando:

<<Art. 2 – ... le Parti intendono transigere, come di fatto transigono, ogni controversia passata, presente e/o futura, ancorché non conosciuta, relativa alle questioni oggetto dei giudizi arbitrali nn. 7/2023 e 2/2024 e ad ogni altra questione connessa ai contratti rep. 723 in data 01.03.2009 e rep. 767 in data 22.10.2014.

(...)

Art. 3 – Le Parti, con il presente accordo, dichiarano di comune intesa di risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, c.c., i seguenti contratti:

- Rep. n. 723 stipulato in data 1.04.2009, avente ad oggetto l'affidamento da parte del Comune di Roburent della concessione per la progettazione esecutiva, per la costruzione, gestione e manutenzione di un impianto seggioviario biposto ad ammortamento permanente, in servizio di pubblico trasposto, denominato "BRIC COLME", oggetto del procedimento arbitrale presso l'ANAC n. 7/2023;

(...)

Pertanto, entrambe le Parti, di comune accordo, riconoscono che l'avvenuto scioglimento dei contratti si è verificato per mutuo dissenso tra le stesse Parti in ordine alle modalità di conduzione delle commesse, con esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità attribuibile ad una qualsiasi delle Parti.

A tal fine, si dà atto che è stata adottata Delibera di Giunta n. 53 in data 06.05.2025 con la quale è stato approvato il presente accordo a valenza modificativa delle delibere di Giunta comunale nn. 18 e 19 del 12.04.2023 e degli atti correlati, conseguenti e/o presupposti.

Art. 4 – Il Comune, al solo fine di conciliare la controversia, rinuncia alle proprie pretese nei confronti di Robur, ivi comprese quelle relative all'importo dei canoni contestati, e a qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria e/o indennitaria, derivante o comunque correlata ai contratti e/o ai giudizi in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche a titolo di danno all'immagine). Robur accetta detta rinuncia.

Art. 5 – Robur, al solo fine di conciliare la controversia, rinuncia alla pretesa volta all'accertamento della ritenuta inadempienza contrattuale del Comune, alle altre pretese tutte di cui alle domande di arbitrato e degli altri atti di cui ai procedimenti in oggetto, come richiamate ai paragrafi 7) e 14) della Premessa ..., nonché ad ogni altra domanda, azione o pretesa, passata, presente e/o futura, ancorché non ancora conosciuta, risarcitoria, restitutoria e/o indennitaria nei confronti del Comune. Il Comune accetta detta rinuncia.

Art. 6 – Il presente accordo ha carattere novativo ai sensi dell'art. 1230 c.c.

Art. 7 – Le Parti ribadiscono che, a seguito della sottoscrizione della presente scrittura, non avranno null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, ragione o motivo, connesso direttamente o indirettamente ai rapporti giuridici di cui alle premesse ed ai giudizi in oggetto.

Art. 8 – Le parti concordano di suddividere in parti uguali eventuali spese derivanti dal giudizio arbitrale n. 7/2023 incardinato presso l'ANAC...>>.

Il Collegio Arbitrale, pertanto, prende atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti a norma del quale, per espressa previsione negoziale, si considera risolto per mutuo dissenso il contratto rep. n. 723 stipulato in data 01/04/2009 e, conseguentemente, definisce il presente procedimento arbitrale mediante statuizione di cessazione della materia del contendere.

II. Sulle spese del procedimento arbitrale

Considerati gli impegni assunti dalle parti in sede transattiva (art. 8 dell'Atto di

transazione), il Collegio dichiara integralmente compensate tra le stesse parti le spese inerenti al presente procedimento arbitrale, ivi compresi i compensi e gli onorari del Collegio e i rimborsi spese, nonché le spese di funzionamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale all'unanimità, assorbita e/o rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione, con le specificazioni di cui alla parte motiva e per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle Parti, con il presente Lodo:

1. dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti e conseguente rinuncia agli atti del giudizio;
2. compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3. pone a carico delle parti in misura pari al 50% ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento e le competenze del Collegio arbitrale di cui all'art. 8.6 della "Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale", liquidate come da separata deliberazione della Camera Arbitrale, nonché il versamento dell'imposta di bollo pari ad € 288,00;
4. dichiara, ai sensi dell'art. 8.7 della "Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale", le parti tenute a versare, con il vincolo di solidarietà, un contributo di € 175,06 in favore dell'ANAC, pari all'uno per mille del valore del lodo arbitrale (già accertato negli atti della procedura arbitrale in € 175.061,60), entro il termine di quindici giorni dal deposito del presente lodo.

Così deciso dal Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale telematica presso la *virtual room* della Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link https://mygofacing.com/anac_conference, nelle date del 23 gennaio 2025, 3 febbraio

2025, 17 febbraio 2025, 26 febbraio 2025 e, presso la piattaforma Microsoft Teams, al link <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/> in data 28 maggio 2025.

Il presente lodo è formato in originale digitale e sottoscritto dai componenti del Collegio Arbitrale con firma digitale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e della delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 48 del 30/01/2019.

L'imposta di bollo viene assolta mediante unico versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio del contrassegno – di valore corrispondente ad una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 213, comma 13, d.lgs. 36/2023 – di seguito indicato: 01240110177933.

Il presente lodo, ai sensi dell'art. 16 della “Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale”, in formato digitale:

- è trasmesso, per il relativo deposito, alla segreteria della Camera Arbitrale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, nonché all'indirizzo camera.arbitrale@anticorruzione.it;
- è notificato alle parti, a cura del Presidente, mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi: serena.dotta@ordineavvocatomondovi.eu, paolo.clarizia@pec.it, giovanni.lafauci@pec.it, francescodalpiatz@pec.ordineavvocatitorino.it.

Il presente lodo è pubblicato nella sezione intestata alla Camera arbitrale del sito istituzionale ANAC, ai sensi dell'art. 17 della “Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale”.

Dott. Angelo Maccarone, Presidente

Avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, Arbitro

Avv. Claudio Vivani, Arbitro